

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI.

ART. 1 GESTIONE

Il Comune di Santa Marina gestisce in proprio il servizio di funzionamento delle lampade votive esistenti all'interno dei perimetri cimiteriali.

Il presente regolamento é valido per tutte le aree cimiteriali gestite dal Comune.

ART. 2 CONCESSIONE

Ai fini della concessione del servizio l'utente é tenuto a stipulare apposito atto di gestione da redigere sul modulo predisposto dall'Ente, previo pagamento dei canoni e diritti stabiliti con apposita deliberazione.

ART. 3 CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 1(uno) e si intenderà rinnovato per ugual periodo qualora non intervenga disdetta dall'una o dall'altra parte, almeno un mese prima della scadenza.

Esso decorre dal 1[^] Gennaio successivo alla stipula dello stesso.

ART. 4 TARIFFE

Il servizio di funzionamento delle lampade votive é soggetto al pagamento della tariffa determinata dalla Giunta Comunale secondo le modalità previste dall'art. 9 del presente regolamento.

Entro il 1[^] quadrimestre di ogni anno il Comune provvederà ad inoltrare al domicilio dell'utente la bolletta contenente il corrispettivo del servizio per l'anno in corso. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza riportata sulla bolletta, presso la Tesoreria Comunale o mediante versamento effettuato sul conto corrente postale intestato al Comune di Santa Marina - Servizio Tesoreria.

Il pagamento dovrà essere eseguito entro le scadenze stabilite.

In caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno le seguenti penalità :

a)maggiorazione del 5% dell'importo per pagamenti effettuato nei 30 giorni successivi alla scadenza;

b)maggiorazione del 15% dell'importo per pagamenti effettuati dal 31[^] al 90[^] giorno successivo alla scadenza.

La sospensione della fornitura della luce votiva é obbligatoria senza ulteriori avvisi, trascorso il 3[^] mese di morosità . Le eventuali spese sono a carico dell'utente. La riattivazione della derivazione é subordinata alla stipula di un nuovo contratto.

ART. 5 ALLACCIO DEL SERVIZIO

Gli impianti saranno eseguiti esclusivamente dal Comune e comprendono la fornitura e posa in opera della conduttura, del portalamпада e della lampadina. Resta esclusa ogni e qualsiasi opera artistica e decorativa che, se preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale sarà a completo carico dell'utente.

Nell'esecuzione dei lavori di impianto il Comune curerà di non danneggiare le opere esistenti. Eventuali modificazioni, ad impianto eseguito, saranno, se richieste, a carico dell'utente.

L'intero impianto rimane sempre di proprietà esclusiva del Comune.

L'utente, con la firma del contratto, autorizza implicitamente il Comune a compiere ogni lavoro necessario al mantenimento, eventuali modifiche e gestione degli impianti.

Il nuovo allaccio del servizio sarà effettuato a partire dal 1[^] giorno del mese successivo alla stipula del contratto.

ART. 6
SERVIZIO

E' severamente proibito modificare o danneggiare in qualsiasi modo l'impianto; di cedere o subaffittare lo stesso, di avvalersi della installazione per usi diversi da quello richiesto; di cambiare o asportare lampadine. E' altresì , vietato apportare qualsiasi modificazione all'impianto esistente come pure l'esecuzione di derivazioni abusive.

La non osservanza del presente articolo comporterà l'immediata rescissione del contratto. Eventuali danni derivanti saranno a carico dell'utente.

ART. 7
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'eventuale interruzione o sospensione del servizio di normale frequenza per causa di forza maggiore non dà diritto all'utente di richiedere il rimborso di spesa né di sospendere il pagamento del canone.

ART. 8
VARIAZIONI AL SERVIZIO

E' stabilita dall'Ente un'indennità da corrispondere in seguito a traslazione di salme dai luoghi di deposito provvisorio a quelli definitivi senza comportare la rescissione del contratto.

Le eventuali variazioni saranno effettuate d'ufficio.

ART. 9
MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe dovranno essere determinate dalla Giunta Comunale con riferimento alle forniture del servizio di funzionamento delle lampade votive con le seguenti modalità :

- a) per illuminazione votiva del loculo cimiteriale con lampada led per l'intero anno non frazionabili;
- b) per l'illuminazione votiva della cappella cimiteriale.

ART. 10
NORME TRANSITORIE

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente regolamento, ci si avvale delle disposizioni di legge in materia.